



COMUNE DI MASSAZZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.: 35**Copia**

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2021, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.171/2016.

Il giorno 28/12/2022 in Massazza, alle ore 19:30, nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in seduta Ordinaria in prima convocazione. Sono presenti i sigg.:

Cognome e Nome	Presente
1. CASANA Enrico - Sindaco	Sì
2. BORGIO Andrea - Vice Sindaco	Sì
3. MACCHIERALDO Giorgio - Assessore	Sì
4. MOMBELLO Fabrizio - Consigliere	Sì
5. VILLATA Emanuela - Consigliere	Sì
6. ANGARAMO Fabrizio - Consigliere	Sì
7. COSTANZO Claudio - Consigliere	Giust.
8. BALLARIN Simona - Consigliere	Sì
9. BUSCA Erica - Consigliere	Sì
10. ANGARAMO Federico - Consigliere	Sì
11. BOBBOLA Donatella - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Sig.CASANA Enrico, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Guido Ingrassia, incaricato della redazione del presente verbale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla proposta della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: dott. Enrico Casana

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla proposta della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: dott. Enrico Casana

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100;

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha reso sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria partecipate ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 07/12/2018 avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle Partecipate.";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 04/12/2019 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni detenute anno 2019";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18/12/2020 avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI MASSAZZA AL 31/12/2019 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 – APPROVAZIONE";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 17/12/2021 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.171/2016";

Visto in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione

tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Di dare atto che l'ente alla data del 31.12.2020 il comune di Massazza deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
A.T.A.P. SPA	01537000026	0,107	===	
S.E.A.B. SPA	02132350022	0,32	===	
CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	01866890021	0,4682	===	
S.I.I. SPA	94005970028	0,8212	===	

Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
EXTRA.TO S.C.A.R.L.	10384410014	2,56	===	Tramite A.t.a.p.-
A.S.R.A.B	01929160024	30	===	Tramite S.e.a.b
ENER.BIT	02267460026	48,37	===	Tramite Cordar S.p.a. Biella Servizi
Acquedotto Industriale Vallestrona SCRL	00204600027	8,32	===	Tramite Cordar S.p.a. Biella Servizi

Il comune di Massazza partecipa inoltre a:

I.R.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali

CO.S.R.A.B. - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti;

CEV - consorzio Energia Veneto;

Vista la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 D.LGS n.175/2016"

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati prospetti, conformi ai modelli messi a disposizione della Corte dei Conti e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Dato atto dell'inesistenza di società che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che rientrano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, per le quali debbano essere attivate le procedure di alienazione o le misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

Rilevato che stante l'inesistenza delle suddette condizioni, dalla ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Massazza alla data del 31.12.2021, non si rileva la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 267/2000 dal responsabile del Servizio;

Visto il parere del Revisore dei conti;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, come prescritto dall'art.20 del D.Lvo 175/2016 la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Massazza alla data del 31.12.2021, come risultante dagli allegati prospetti, conformi ai modelli messi a disposizione della Corte dei Conti con propria deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI DARE ATTO** che non sussistono partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del TUSP in quanto il Comune di Massazza, singolarmente inteso, non può adottare scelte di razionalizzazione o linee di indirizzo univoche sulle società a partecipazione indiretta possedute dalle società "tramite";
- 3) **DI NON RILEVARE**, dalla suddetta ricognizione ordinaria, la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del D.Lvo 175/2016
- 4) **DI COMUNICARE** l'esito della presente ricognizione, al MEF attraverso l'apposito portale nonché alla sezione della Corte dei conti competente per territorio.

Quindi,

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0

DELIBERA

DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto
Massazza, 28/12/2022

IL SINDACO
F.to: CASANA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Guido Ingrassia

N. 21 R.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Massazza all'indirizzo <http://www.comune.massazza.bi.it> a norma dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Massazza, 28/01/2023

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO
F.to: Dott. Alberto Fenoglio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° c., D.Lgs. 267/2000.
- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Massazza, 28-dic-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido Ingrassia

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massazza,28/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido Ingrassia